

Vo', 07 gennaio 2022

**Ai Sigg.ri Clienti**  
LORO SEDI

**Oggetto: Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2022**

E' stata approvata definitivamente la Legge di Bilancio 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022), contenente un nutrito pacchetto di complessivi 1.013 commi, tra cui molte sono le novità fiscali e gli aiuti alle imprese, riepilogati in maniera sintetica nella presente Circolare.

Lo Studio resta a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

*Cogliamo l'occasione per rinnovare i nostri auguri per un sereno Anno Nuovo.*

## LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

### Riforma dell'IRPEF

#### Comma 2

Il **comma 2** affronta la cd. **Riforma dell'IRPEF modificando la tassazione delle persone fisiche**, sia dal punto di vista di scaglioni di reddito e aliquote, sia delle relative detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati, apportando numerose modifiche.

In particolare, nel testo unico delle imposte sui redditi l'imposta lorda è determinata **applicando al reddito complessivo**, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito

SCAGLIONI DI REDDITO	LEGGE DI BILANCIO 2022	DISCIPLINA PREVIGENTE
fino a 15.000 euro	23 %	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25 %	27%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35 %	38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro
oltre 50.000 euro	43 %	* oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro:41% *oltre 75.000 euro, 43 %

Pag. | 2

Conseguentemente viene rimodulato l'intero sistema delle **detrazioni** spettanti per tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, autonomo).

### Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

#### Comma 3

Viene modificato anche il cd. **Bonus 100 euro**, cioè la **somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente** e redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

In particolare, viene **disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus**.

La norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: **la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda**.

NUOVA DISCIPLINA	DISCIPLINA PREVIGENTE
Bonus 100 euro spetta: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ fino a 15.000 euro</li> <li>◆ nella fascia di redditi 15.000-28.000 euro solo in presenza di determinate condizioni</li> </ul>	Bonus 100 euro spetta fino a 28.000 euro di reddito

## Esclusione IRAP persone fisiche

### Comma 8

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il 2022, l'**IRAP non è dovuta dalle persone fisiche**

- ◆ esercenti attività commerciali
- ◆ ed esercenti arti e professioni

Pag. | 3

## Proroga Superbonus

### Comma 28

Viene introdotta la **proroga del Superbonus 110%** prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici. Queste le principali novità:

- ◆ per i condomini, le persone fisiche<sup>1</sup> (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, **viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione** che passa dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

PERCENTUALE DI DETRAZIONE	DATA DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE
110%	Spese sostenute entro il 31.12.2023
70%	Spese sostenute entro il 31.12.2024
65%	Spese sostenute entro il 31.12.2025

<sup>1</sup> con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione

- ◆ viene previsto che per gli **interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche**, l'agevolazione fiscale spetta anche per le **spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo** (senza più riferimento al valore ISEE).
- ◆ la detrazione è da **ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali** di pari importo per la parte di **spese sostenuta dal 1° gennaio 2022**.
- ◆ è previsto che le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
- ◆ viene prorogata al **31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura** al posto della detrazione fiscale per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.
- ◆ è prorogata la possibilità di avvalersi del 110% anche per le cooperative di **abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023**. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60% dell'intervento complessivo, **la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023** (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).
- ◆ vengono **soppressi i termini specifici** previsti per l'applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022).
- ◆ viene **soppressa la norma che riconosceva la detrazione** per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 **solamente in presenza** di determinate condizioni (comunicazione **CILA e titolo ricostruzione edifici**).
- ◆ viene stabilito che i **prezzari** individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 **si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. In particolare:**
  - ✓ interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (cd. **sismabonus**);
  - ✓ interventi di adozione di misure antisismiche;
  - ✓ interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (cd. **bonus facciate**);
  - ✓ interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
- ◆ sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del D.L. Anti-Frodi che:
  - ✓ **estendono l'obbligo del visto di conformità** anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia **utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi** con alcune eccezioni. Si segnala che le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili.
  - ✓ dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

## Detrazioni per interventi sul patrimonio edilizio

### Trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

*Comma 29*

Il comma 29 proroga:

- ◆ **agli anni 2022, 2023 e 2024** la facoltà dei contribuenti di usufruire delle **detrazioni fiscali** concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente:
  - ✓ sotto forma di **sconto in fattura**
  - ✓ o **credito d'imposta cedibile** anche a banche e intermediari finanziari;
- ◆ **al 31 dicembre 2025** la facoltà di **optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura**, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti **dal cd. Superbonus**
- ◆ viene introdotto **l'obbligo del visto di conformità** anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e **l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi**, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

*Pag. | 5*

INTERVENTI SOTTOSPOSTI ALL'OBBLIGO	INTERVENTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica,</li> <li>◆ interventi di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus),</li> <li>◆ interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate),</li> <li>◆ interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli interventi di cd. edilizia libera</li> <li>◆ gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.</li> </ul>

Si ricorda che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.

- ◆ tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla **realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.**

## Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti

### Comma 30

La norma riconosce all'**Agenzia delle Entrate** la **possibilità di sospendere**, per un periodo non superiore a trenta giorni, **l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura**, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

## Detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

### Comma 37

E' disposta la **proroga fino al 31 dicembre 2024** delle detrazioni spettanti per:

- ◆ la detrazione al **65%** per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (**c.d. ecobonus**)
- ◆ le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro)
- ◆ la detrazione nella misura del **50%** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
- ◆ le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma, riduce l'importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024
- ◆ la detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia<sup>2</sup>.

Pag. | 6

### Proroga Bonus verde

### Comma 38

La norma proroga fino al 2024 il cd. Bonus verde, l'agevolazione fiscale al **36% nel limite di spesa di 5.000 euro annui** inerente:

- ◆ la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- ◆ la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- ◆ interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo
- ◆ spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

<sup>2</sup> indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR

## Modifiche al bonus facciate

Comma 39

Viene **esteso al 2022 l'applicazione del cd "bonus facciate"** per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, **riducendo però dal 90% al 60% la percentuale di detraibilità.**

<b>PERCENTUALE BONUS FACCIATE 2022</b>	60%
--	-----

## Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche

Pag. | 7

Comma 42

Viene **introdotta una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.** In particolare:

- ◆ ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le **spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
- ◆ la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo, spetta **nella misura del 75%** delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

<b>50.000 euro</b>	per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
<b>40.000 euro</b>	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
<b>30.000 euro</b>	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

- ✓ spetta anche per gli **interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari** funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
- ◆ anche a tale agevolazione è **applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o**

per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

## Proroga credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0"

### Comma 44

Prorogata e rimodulata la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**.

**Fermo restando quanto già previsto per il 2022**, il comma in esame si rivolge alle disposizioni previste dal **2023 al 2025**: più precisamente agli investimenti effettuati in **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0** a decorrere:

- ◆ dal **1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025**,
- ◆ oppure entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pag. | 8

Riepiloghiamo nelle seguenti tabelle le percentuali in vigore per il 2022 e le nuove percentuali introdotte per il triennio successivo:

BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 (allegato A annesso alla legge di bilancio 2017)			
% Credito d'imposta		Quota d'investimento	
% 2022 <sup>3</sup>	Nuova % 2023* - 2025*	(milioni di euro)	
40%	20%	fino a 2,5	
20%	10%	2,5 < investimento ≤ 10	
10%	5%	10 < investimento ≤ 20	

BENI IMMATERIALI CONNESSI A BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0" (allegato B annesso alla legge di bilancio 2017)		
Periodo*	Limite spese ammissibili	Credito d'imposta
dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023	1 milione di euro	20%
2024		15%
2025		10%

<sup>3</sup> ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

\* Come detto in premessa, il periodo indicato nella colonna comprende anche il semestre successivo all'anno di riferimento a condizione che entro la data del 31 dicembre il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

## Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

### Comma 45

Il comma in commento modifica ed estende la disciplina del **credito d'imposta** per gli investimenti in **ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative**. La proroga **dei benefici** oltre il 2022 opera con **tempistiche, misure e limiti massimi differenziati**, a seconda della tipologia di investimenti. **Per l'anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo** disposto dalla legislazione vigente.

Riepiloghiamo nella seguente tabella le conferme e le novità introdotte in termini di percentuali, limiti massimi dell'investimento e periodo di validità dell'agevolazione.

Pag. | 9

Crediti d'imposta per attività di:	2022		2023		2024		2025		Fino al 2031	
	%	Limite massimo	%	Limite massimo						
Ricerca & Sviluppo	20	4 mln	10	5 mln	10	5 mln	10	5 mln	10	5 mln
Innovazione tecnologica	10	2 mln	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln	-	-
Innovazione tecnologica per progetti e per processi Transizione ecologica Innovazione digitale 4.0	15	2 mln	10	4 mln	5	4 mln	5	4 mln	-	-
Design e ideazione estetica e attività relative ai software	10	2 mln	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln	-	-

## Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini"

### Commi 47 - 48

Oltre all'aumento dell'autorizzazione di spesa prevista per la concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata "Nuova Sabatini", viene reintrodotta la regola per cui il contributo sia **erogato "in più quote"** determinate con il decreto ministeriale; il contributo **"potrà" essere erogato in un'unica soluzione** solo nel caso in cui il finanziamento sia di importo non superiore a 200.000 euro.

## Fondo di garanzia PMI

*Commi 53 - 58*

Prorogata al **30 giugno 2022** l'operatività dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID.

Contestualmente, tale disciplina straordinaria, viene ridimensionata in una logica di graduale eliminazione, ed in particolare:

- ◆ a decorrere **dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinarie del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito**, ma previo pagamento di una **commissione** da versare al Fondo stesso;
- ◆ dal 1° gennaio 2022, viene portata dal 90% all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia si prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione.

Pag. | 10

Prorogata anche al 30 giugno 2022 l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli **enti non commerciali**.

Per le richieste di ammissione alla garanzia presentate **dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo**.

Nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.

## Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

*Comma 59*

Prorogata al **30 giugno 2022** la disciplina sull'**intervento straordinario in garanzia di SACE** a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "**Garanzia Italia**").

## Proroga dell'operatività straordinaria del c.d.Fondo Gasparrini

*Comma 62*

La disposizione stabilisce che si applichino **fino al 31 dicembre 2022** le norme concernenti il c.d."Fondo Gasparrini", Il **Fondo di solidarietà che finanzia la sospensione delle rate dei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa**.

**Tali benefici sono stati estesi**, a seguito della pandemia, **a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori** a condizione che tali soggetti autocertifichino di aver

registrato

- ◆ in un **trimestre successivo al 21 febbraio 2020** e precedente la domanda,
- ◆ oppure nel **minor lasso di tempo** intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data di presentazione della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre,

un **calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019.**

## Incremento limite annuo crediti d'imposta e contributi compensabili o rimborsabili

*Comma 72*

A decorrere dal **1° gennaio 2022** il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a **2 milioni di euro.**

Pag. | 11

## Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione

*Commi 151-153*

Prorogati al **31 dicembre 2022** (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento:

- ◆ di taluni benefici a valere sul **Fondo di garanzia per la prima casa**
- ◆ delle **agevolazioni per l'acquisto della prima casa** già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "**prima casa under 36**").

## Detrazioni fiscali locazioni stipulate dai giovani

*Comma 155*

Molte le modifiche apportate alle detrazioni fiscali collegate a **locazioni stipulate dai giovani**. In particolare:

- ◆ viene elevato il **requisito anagrafico** per usufruire della detrazione anche **dai 30 ai 31 anni non compiuti**;
- ◆ si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto anche una **porzione dell'unità immobiliare** e non solo, dunque, l'intera unità;
- ◆ si eleva il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre **ai primi quattro anni di contratto**;
- ◆ si chiarisce che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a **residenza del locatario**, invece di abitazione principale dello stesso;
- ◆ si eleva l'importo della detrazione spettante da 300 a **991,6 euro** oppure, se superiore, si

chiarisce che essa spetti in misura pari al **20% dell'ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro** di detrazione.

Resta fermo che, per usufruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di **locazione a canone concordato** e che l'immobile adibito a residenza del locatario sia diversa dall'abitazione principale dei genitori.

Rimane anche fermo il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a **15.493,71 euro**.

## Agevolazioni per lo sviluppo dello sport

*Commi 185-187 e 190*

Estesa all'anno 2022 la possibilità di fruire del **credito d'imposta per le erogazioni liberali** per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus)**. Pag. | 12

## Disposizioni sugli immobili in caso di cessazione di azienda

*Comma 237*

In caso di **cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali** si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. *In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento, prima di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte nella misura ordinaria.*

## Sostegno maternità lavoratrici autonome

*Comma 239*

**L'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle:**

- ◆ lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie,
- ◆ alle lavoratrici autonome
- ◆ alle imprenditrici agricole,
- ◆ alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza

**che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro**, incrementato annualmente con l'indice ISTAT.

## Bonus cultura per i diciottenni – App18

Commi 357-358

Per promuovere lo **sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale** verrà assegnata:

- ◆ a tutti i **residenti** nel territorio nazionale;
- ◆ in possesso, ove previsto, di **permesso di soggiorno** in corso di validità;
- ◆ nell'**anno di compimento del diciottesimo anno**;

una **carta elettronica**.

La carta è utilizzabile per **acquistare**:

- ◆ **biglietti** per
  - ✓ rappresentazioni **teatrali e cinematografiche**,
  - ✓ **spettacoli dal vivo**;
- ◆ **libri, abbonamenti a quotidiani e periodici** anche in **formato digitale**;
- ◆ **musica registrata e prodotti dell'editoria audiovisiva**;
- ◆ **titoli di accesso a**
  - ✓ **musei**,
  - ✓ **mostre ed eventi culturali**,
  - ✓ **monumenti**,
  - ✓ **gallerie**,
  - ✓ **aree archeologiche**,
  - ✓ **parchi naturali**;
- ◆ e per **sostenere i costi relativi a corsi di**
  - ✓ **musica**,
  - ✓ **teatro**,
  - ✓ **lingua straniera**.

Le somme assegnate con la Carta **non costituiscono reddito imponibile** del beneficiario e **non rilevano** ai fini del computo del **valore dell'ISEE**.

Pag. | 13

## Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas

Commi 506 e 509

Per contenere gli aumenti dei prezzi, registrati a partire dalla fine del 2021, nei settori elettrico e del gas naturale, viene previsto che le somministrazioni di **gas metano usato** per combustione:

- ◆ **sia per gli usi civili che industriali**,
- ◆ contabilizzate nelle **fatture emesse** per i consumi stimati o effettivi dei **mesi di**

- ✓ **gennaio,**
- ✓ **febbraio,**
- ✓ **marzo,**

del **2022**, sono assoggettate all'**aliquota IVA del 5%**.

Nel caso in cui dette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di **consumi stimati**, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla **differenza** derivante dagli **importi ricalcolati** sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, agli **stessi mesi** di gennaio, febbraio e marzo **2022**.

Viene poi previsto che, in caso di **inadempimento al pagamento delle fatture emesse nel periodo 01.01.2022-30.04.2022** nei confronti dei **clienti finali domestici** di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita delle utenze sono tenuti a offrire al cliente finale un **piano di rateizzazione**:

- ◆ **di durata non superiore a 10 mesi;**
- ◆ **che preveda il pagamento delle singole rate**
  - ✓ **con una periodicità, e**
  - ✓ **senza applicazione di interessi a suo carico,**

secondo le **modalità definite** dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

## Sgravio contributivo apprendisti

*Comma 645*

**Prorogato per il 2022** lo sgravio contributivo totale per i primi tre anni dei contratti di apprendistato di primo livello in favore dei **datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove**.

## Modifiche disciplina microcredito

*Comma 914*

È stata modificata la disciplina del **microcredito**, **innalzando** innanzitutto ad **euro 70.000** la **soglia dei finanziamenti** che possono essere concessi sulla base di tale specifica disciplina. Finanziamenti per i quali viene inoltre stabilita la **durata massima pari a 15 anni**.

**Non è poi più necessario** che detti **finanziamenti** siano **finalizzati**:

- ◆ **all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali**, oppure
- ◆ **all'inserimento nel mercato del lavoro**.



Con riguardo ai finanziamenti nei confronti di **società a responsabilità limitata** è possibile erogarli **superando la limitazione quantitativa** richiamata (euro 70.000) ma **entro l'importo di euro 100.000**.

Infine, con riferimento ai **limiti oggettivi** dei finanziamenti – riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti – viene **esclusa ogni limitazione** riguardante:

- ◆ **i ricavi;**

- ◆ il **livello di indebitamento**;
- ◆ l'**attivo patrimoniale**.

## Sospensione termini adempimenti per malattia del professionista

*Commi 929 - 944*

Viene introdotta una norma a **salvaguardia dei professionisti malati/infortunati** che, in virtù di tale stato, abbiano commesso **omissioni** con riferimento agli **adempimenti fiscali**.

La norma ha come obiettivo la tutela dei seguenti soggetti:

- ◆ professionisti **“in generale”**;
- ◆ **professioniste**
  - ✓ che hanno **partorito prematuramente**, oppure
  - ✓ che hanno interrotto la gravidanza;
- ◆ professionisti deceduti;

*Pag. | 15*

i quali abbiano **omesso adempimenti** in scadenza **entro 60 giorni** da un evento che li ha resi **inabili al lavoro**, implicando inoltre una **cura ospedaliera o sostitutiva** di quest'ultima.

Per rientrare nella disposizione in esame è necessario che il **mandato professionale**, relativo a tali adempimenti, sia stato dato dal cliente al professionista **prima del ricovero o delle cure domiciliari** (o del decesso).

Se sussistono **tutti i presupposti** – e vengono **effettuati gli adempimenti** previsti – il professionista ottiene una **sospensione del termine per l'adempimento**, che si traduce in uno **slittamento in avanti** della data per effettuarlo **senza sanzioni**.